



Ministero dell'Istruzione

-

Consiglio Nazionale Forense

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

il Ministero dell'Istruzione

e

il Consiglio Nazionale Forense

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”* e, in particolare, le previsioni di cui all’art. 21 in materia di autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche;

Visto il d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275 *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1999, n. 59”*;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”*;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 *“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”*, che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 *“Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* la quale, all’art. 1, comma 784, ridenomina i percorsi di alternanza scuola-lavoro con la locuzione *“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”* (PCTO), riconfigurandone la quota oraria annuale per ciascuno dei tre percorsi di studi che caratterizzano l’Ordinamento scolastico italiano;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, concernente il *“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*;

Visto il d.p.r. 20 marzo 2009, n. 89, concernente la *“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, *“Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”*;

Vista la nota prot. n. 3645 del 1° marzo 2018, per il tramite della quale il Comitato scientifico per le Indicazioni nazionali della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione presenta al MIUR il documento di indirizzo *“Indicazioni nazionali e nuovi scenari”*, con lo scopo di una rilettura delle Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, sopra citato;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;



Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

Visto il d. p.r. 15 marzo 2010, n. 88 *“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

Visto il d. p.r. 15 marzo 2010, n. 89 *“Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

Vista la legge 30 ottobre 2008, n. 169, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”*, che ha istituito l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, e la c.m. n. 86 del 2010 che ha fornito le condizioni di svolgimento a tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale;

Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante *“Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”* la quale, all'art. 2, comma 9, dispone che *“A decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nonché il comma 4 dell'articolo 2 e il comma 10 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”*;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e, in particolare, il comma 34 dell'art. 1 che, attraverso la modifica dell'art. 1 comma 2 del d. lgs. 15 aprile 2005, n.77, estende la possibilità di realizzare i progetti alternanza scuola-lavoro con gli Ordini professionali;

Considerato che le Parti intendono promuovere la cultura della legalità nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso l'approfondimento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, anche tramite lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, di cui all'art. 1, comma 7, lettere d) ed e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Considerato, altresì, che le Parti intendono promuovere la realizzazione – presso le scuole secondarie di secondo grado – di Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, anche per il tramite degli Ordini distrettuali e circondariali, volti ad implementare la cultura della legalità attraverso percorsi formativi che combinino lo studio teorico d'aula con forme di apprendimento pratico svolte nel contesto professionale forense, al fine di favorire l'acquisizione da parte degli studenti di conoscenze, abilità e competenze in merito al ruolo dell'avvocato nella società, sia nelle attività processuali che extragiudiziali;

Considerato, inoltre, che le Parti intendono sviluppare una costante collaborazione, al fine di promuovere iniziative comuni, volte a fornire indicazioni agli Ordini territoriali degli Avvocati e agli istituti scolastici interessati alla sottoscrizione di convenzioni:

a) per il conseguimento di un miglioramento qualitativo dei percorsi formativi scolastici nell'ambito dei piani triennali dell'offerta formativa, che ogni istituto scolastico predispone ai sensi dell'art. 3 del d. p.r. 8 marzo 1999, n. 275, come novellato dall'art. 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo lo svolgimento di specifici moduli sui temi della educazione alla cittadinanza e alla legalità;

b) per la realizzazione di *Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento* di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 784:

- 1) individuando le direttrici entro le quali si debbano realizzare, nell'ambito della progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa, incontri informativi *ad hoc* sui temi della educazione alla cittadinanza e alla legalità;
- 2) stabilendo le linee uniformi per la predisposizione anche dei piani triennali dell'offerta formativa, tenendo conto delle effettive peculiarità ed esigenze degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, avuto riguardo anche alla dislocazione territoriale e ad ulteriori specificità;

Considerato, infine, che le Parti concordano sull'opportunità di elaborare, sviluppare e condividere posizioni comuni sui temi della educazione alla cittadinanza e alla legalità, stabilendo un programma minimo comune a cui ogni singolo istituto scolastico potrà attenersi nella predisposizione del proprio piano triennale dell'offerta formativa di cui all'art. 3 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come novellato dall'art. 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero nella predisposizione di un Percorso per le competenze trasversali e l'orientamento;

Ritenuto opportuno sviluppare azioni sinergiche per favorire, in generale, il miglioramento qualitativo dei percorsi formativi scolastici attraverso la sottoscrizione di convenzioni tra gli Ordini territoriali degli Avvocati e gli istituti scolastici nel cui circondario hanno sede e, per ciò che concerne i Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, previa iscrizione dei primi al cd. "Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro" di cui all'art.1, comma 41, lett. a), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Finalità

1. Con il presente Protocollo d'Intesa le Parti si impegnano alla realizzazione di azioni comuni volte a favorire e conseguire un miglioramento qualitativo dei percorsi formativi scolastici nell'ambito dei piani triennali dell'offerta formativa che ogni istituto scolastico predispone ai sensi dell'art. 3 del d. P.R. 8 marzo 1999, n. 275 come novellato dall'art. 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo lo svolgimento di specifici moduli sui temi della educazione alla cittadinanza e alla legalità.
2. Con il presente Protocollo d'Intesa le Parti si impegnano alla realizzazione di azioni comuni volte a promuovere ed incentivare la realizzazione di attività progettuali specifiche per il primo ciclo di istruzione e, per il tramite di convenzioni di cui all'art. 1, comma 40, della legge 13 luglio 2015, n. 107 tra i Consigli degli Ordini territoriali degli Avvocati e gli istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione, *Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento*, per il triennio delle scuole secondarie di secondo grado, secondo quanto previsto dalla citata legge e dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive

modifiche, prevedendo lo svolgimento di specifici moduli di orientamento sui temi della educazione alla cittadinanza e alla legalità, nonché forme di apprendimento pratico da svolgersi presso l'Ordine forense.

3. Le azioni comuni di cui ai commi che precedono devono perseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) per le scuole di ogni ordine e grado: sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, lo stimolo dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

b) per il secondo ciclo di istruzione: potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria, sviluppo ed implementazione della conoscenza del ruolo dell'avvocato nella società sia nell'ambito delle attività processuali che extragiudiziali, orientamento alla professione di avvocato sia nel campo civile che penale.

Articolo 2

Oggetto

1. Le Parti, di concerto tra loro e per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, attraverso il presente Protocollo:

a) individuano le modalità operative che dovranno essere indicate nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, e delle quali gli istituti scolastici terranno conto nella predisposizione del piano triennale dell'offerta formativa, prevedendo lo svolgimento di percorsi formativi specifici impartiti da avvocati, in affiancamento ai docenti, ed aventi ad oggetto l'educazione alla cittadinanza e alla legalità;

b) elaborano una Progettazione minima comune per la realizzazione dei percorsi formativi e dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con particolare riferimento agli allegati al presente protocollo di intesa, anche mediante l'elaborazione o la raccolta di idonei materiali illustrativi e divulgativi, cui dovrà fare riferimento ogni singola convenzione sottoscritta tra Ordine territoriale degli Avvocati e istituto scolastico.

Articolo 3

Modalità operative

1. Il piano triennale dell'offerta formativa predisposto da ogni singolo istituto scolastico ovvero, in particolare, il progetto concernente i Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento in esso contenuto potrà prevedere, ferma restando l'autonomia didattica ed organizzativa della scuola - nell'ambito della progettazione didattica curricolare, extracurricolare ovvero educativa ed organizzativa - lo svolgimento, per ogni anno scolastico, di singole attività formative o moduli di orientamento, della durata non inferiore a due ore ciascuno, sui temi dell'educazione alla cittadinanza e alla legalità, secondo quanto indicato nell'allegato n. 1 al presente Protocollo.

2. I moduli di cui al comma che precede dovranno essere svolti da avvocati individuati dall'Ordine locale, secondo tempi e modalità di attuazione che le singole scuole concorderanno, preventivamente o di volta in volta, con l'Ordine locale medesimo.

3. Per i fini di cui al precedente comma, l'Ordine locale degli Avvocati e l'istituto scolastico possono costituire un Comitato Tecnico Scientifico paritetico composto da tre rappresentanti dell'istituto scolastico, di cui il Dirigente scolastico (o suo delegato) come membro di diritto e uno

necessariamente appartenente ai rappresentanti dei genitori, nonché da tre rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati, uno dei quali è il Presidente del Consiglio dell'Ordine stesso, ovvero un suo delegato. Il Comitato Tecnico Scientifico può fornire elementi di supporto per la progettazione di specifiche iniziative, da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa, nonché per la redazione del progetto relativo ai Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. La partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico è gratuita.

Articolo 4

Attività progettuali

1. Le Parti, fermo restando che con separato atto ad integrazione del presente Protocollo possono individuare più specificamente gli argomenti in materia di educazione alla cittadinanza e legalità, da inserirsi nel piano triennale dell'offerta formativa predisposto da ciascun istituto scolastico aderente, sin da ora stabiliscono che le convenzioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2 prevedano che i contenuti della Progettazione minima comune di cui all'art. 2 abbiano comunque ad oggetto:

a) per la scuola dell'infanzia e primaria il progetto di cui all'allegato n. 2, da svolgersi attraverso modalità di trasmissione dei saperi e delle esperienze commisurate all'età evolutiva dei discenti:

- costruzione del senso di legalità e sviluppo dell'etica della responsabilità;
- prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana;
- acquisizione delle competenze per l'esercizio della cittadinanza nel più esteso contesto dei diritti dell'infanzia;
- educazione all'esercizio del diritto alla parola;

b) per la scuola secondaria di I grado il progetto di cui all'allegato n. 3, da svolgersi attraverso modalità di trasmissione dei saperi e delle esperienze commisurate all'età evolutiva dei discenti:

- costruzione del senso di legalità e sviluppo dell'etica della responsabilità;
- conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana;
- acquisizione delle competenze per l'esercizio della cittadinanza nel più esteso contesto dei diritti dell'infanzia;
- educazione all'esercizio del diritto alla parola;
- modalità di gestione dei conflitti.

c) per la scuola secondaria di II grado il progetto di cui all'allegato n. 4:

- l'introduzione al diritto, con particolare riferimento ai diritti e doveri costituzionali, alla tutela delle libertà fondamentali, anche in relazione al processo di integrazione europea;
- l'educazione alla legalità e ai valori della democrazia e della partecipazione;
- l'educazione alla cittadinanza, anche con riguardo agli obiettivi di attuazione dei principi di pari opportunità, educazione alla parità tra i sessi, prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, di cui all'art. 1, comma 16, della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- l'educazione al rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture, nonché ai principi di solidarietà e di cura dei beni comuni;
- lo svolgimento di un modulo pratico di esperienze sul campo con l'assistenza di avvocati.

Articolo 5

Rapporti tra Ordine degli Avvocati ed Istituto scolastico

1. Le Parti, di comune accordo, stabiliscono che ogni singola convenzione tra Ordine locale degli Avvocati ed istituto scolastico possa prevedere l'attivazione di una specifica progettualità, di uno

dei percorsi opzionali di cui all'art. 1, comma 28, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero la realizzazione di un Percorso per le competenze trasversali e l'orientamento di cui all'art. 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Delle convenzioni stipulate per l'attivazione di un corso opzionale di cui all'art. 1, comma 28, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 è fatta menzione nel piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica.

3. Ogni Ordine degli Avvocati che sottoscriverà una convenzione con un istituto scolastico per la realizzazione dei fini di cui all'art. 1, si impegna:

a) ad indicare, per lo svolgimento dei percorsi formativi di cui al precedente art. 3, comma 2, avvocati iscritti nell'albo ordinario e/o praticanti avvocati iscritti nell'apposito registro;

b) a sostenere i costi di eventuali rimborsi delle spese vive sostenute in favore degli avvocati e/o dei praticanti avvocati impegnati nella realizzazione di quanto oggetto della anzidetta convenzione.

Articolo 6

Oneri economici

1. Le convenzioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, dovranno stabilire che le iniziative formative strutturate secondo le previsioni di cui all'art. 3 siano impartite, di regola, a titolo gratuito ovvero, ove possibile, finanziate con fondi privati.

2. Eventuali ulteriori costi, ivi compresi quelli per la copertura assicurativa dell'avvocato-formatore, ove l'istituto scolastico sia sprovvisto di una polizza assicurativa comprendente la copertura di esperti esterni, potranno essere sostenute, ove possibile, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

3. Dall'attuazione del presente Protocollo d'intesa non devono, in ogni caso, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Articolo 7

Durata e modifiche

Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.

Roma, li 22 LUG. 2020

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Il Presidente *ff.*,
Avv. Maria MASI


IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Il Ministro
On.le dott.ssa Lucia AZZOLINA

